

Codice A1811A

D.D. 12 febbraio 2018, n. 398

Ferrovia del Canavese. D.P.R. 753/1980. Comune di Cuorgne', Via Torino n. 33, fg. n. 12, mapp. n. 396, alla progr. Km 32+625: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 52 per realizzazione di un muro di contenimento sormontato da recinzione ubicato nella fascia di rispetto.

PREMESSO CHE

il Sig. Carlo Francesco Fenoglio Gaddò, in qualità di socio unico e amministratore della società Miogeas s.r.l. proprietario dell'immobile sito in Comune di Cuornè, via Torino n. 33, distinto al fg. n. 12, mapp. n. 396 ha presentato presso l'ufficio SUAP del Comune di Cuornè la documentazione, volta ad ottenere le autorizzazioni per la ristrutturazione di un immobile da destinarsi ad attività commerciali e terziarie.

L'ufficio SUAP di Cuornè, in data 20.10.2017, con nota prot. n. 0003261/SUAP, acquisita agli atti in data 24.10.2017 con prot. n. 50038, ha inviato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 52, per la realizzazione di un muro di contenimento sormontato da recinzione ubicato nella fascia di rispetto prevista. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria Canavesana nella tratta Rivarolo – Pont dalla progr. Km 32+625 alla progr. km. 32+681 in prossimità della stazione ferroviaria di Cuornè.

Il progetto prevede la costruzione di un muro di contenimento della scarpata esistente di altezza 2,80 mt costituito da pannelli prefabbricati in c.a. tipo "Tensiter" su basamento armato realizzato in opera, cordolo superiore di legatura e finitura superficiale a matrice effetto "incannucciato". Sulla sommità del muro viene posata una recinzione metallica del tipo "Orsogril" di altezza 1,75 mt alternata ed irrigidita da pilastri in c.a. il tutto all'interno della fascia di rispetto della ferrovia del Canavese. Lo smaltimento delle acque lato ferrovia verrà garantito tramite l'azione drenante del sistema stesso che prevede l'inserimento di canalizzazione drenante (mezzo tubo come da planimetria) collegata opportunamente al canale di raccolta acque localizzato al fondo della scarpata all'interno della proprietà ferroviaria, di cui si prevede la sostituzione.

La distanza minima dell'opera dalla più vicina rotaia esistente è di mt 5,01 e coincide con il confine di proprietà. Il manufatto oggetto di riduzione delle distanze legali è compreso tra il piano inclinato di 45° passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno. E' stata redatta ed è facente parte della documentazione progettuale una relazione di calcolo del muro di sostegno in c.a. realizzato con elementi prefabbricati "Tensiter" svolta ai sensi del D.M. 14/01/2008. Il muro di sostegno in progetto consente peraltro di risanare una scarpata in precarie condizioni di stabilità.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T., effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 17.01.2018, nota prot. n. 2255, acquisita agli atti con prot. n. 3698 in data 24.01.2018, la documentazione progettuale ricevuta compreso il parere favorevole del Comune di Cuornè – Settore Tecnico, Servizio Sportello Unico Edilizia del 20.10.2017, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera e dal Nulla Osta Tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016, dichiarando inoltre che l'intervento oggetto di autorizzazione in deroga risulta compatibile con futuri potenziamenti della

linea, allegando la planimetria dell'eventuale raddoppio, e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Contestualmente alla richiesta, il proprietario, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario.

In data 01.02.2018 il funzionario incaricato dal Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un rappresentante del G.T.T. e i tecnici incaricati, hanno effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione presentata ed è stato riscontrato che:

- lo stato dei luoghi risulta conforme alla documentazione di progetto presentata con l'istanza di deroga, le distanze sono rispettate;
- viene richiesto dai tecnici incaricati, al fine di assicurare la privacy dell'utenza, il cambio di tipologia della recinzione semplice in grigliato metallico tipo "Orsogril" con una lamellare certificata antivento tipo "Orsogril Talia Ventus".

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti. A quest'ultimo viene allegata la scheda comprovante la certificazione antivento della nuova tipologia di recinzione denominata "Orsogril Talia Ventus".

CONSIDERATO CHE

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da G.T.T. ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Cuornè, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 52 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del Comune di Cuornè – Settore Tecnico, Servizio Sportello Unico Edilizia del 20.10.2017;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 2255 del 17.01.2018;

visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 01.02.2018;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, al Sig. Carlo Francesco Fenoglio Gaddò, in qualità di socio unico e amministratore della società Miogreas S.R.L., proprietario dell’immobile sito Comune di Cuornè, via Torino n. 33, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 52 del medesimo D.P.R. per la realizzazione di un muro di contenimento sormontato da recinzione, ubicato all’interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese dalla progr. Km 32+625 alla progr. km. 32+681 in prossimità della stazione ferroviaria di Cuornè, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza ed integrati come da verbale di sopralluogo agli atti di questo Settore;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell’ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Tommaso Turinetti